

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SEMPLICEMENTE o.d.v.

CF : 03468100106

Iscrizione al registro regionale ED-GE 002-2008

Sede legale: P.ZA S. LORENZO 18/8 – 16122 Genova

Sede amministrativa: P.ZZA BONAIVINO 28/5 - 16157 Genova

Genova, 29 giugno 2020

Oggetto : Assemblea Straordinaria soci

In prima convocazione il giorno 29 giugno 2020 , alle ore 23,00 il consiglio direttivo di "Associazione Volontariato SEMPLICEMENTE" o.d.v. apre l'assemblea straordinaria nella sede amministrativa ai soci e alla cittadinanza con il seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento inderogabile dello statuto dell'associazione (disposizione D.L. 117 del luglio 2017.)
- 2) Varie ed eventuali

Il direttivo è rappresentato da:

il presidente Danilo Martino -

Soci associazione 21. Soci presenti 2 . Soci rappresentati in delega 0

Il Sig. Danilo Martino presidente d'assemblea, chiama come segretaria dell'assemblea signora Triepi Rosalba.

Il presidente prende atto che le convocazioni ai soci sono state trasmesse come indicato nello statuto.

Il presidente dopo circa 20 minuti di attesa prende atto che nessun socio è presente all' assemblea e dichiara nulla la stessa rimandando ogni discussione alla seconda convocazione prevista per il giorno 31 maggio 2020 alle ore 18.00

Non avendo altro da aggiungere l'assemblea si chiude alle ore 23,30 del 29/06/2020..

In fede

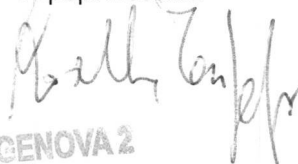
Il presidente

Danilo Martino



La segretaria

Triepi Rosalba



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI GENOVA 2
Registrato il 16/08/2021
pagamento di € ESENTE 0,45 147/17
IL DIRETTORE
L'ADDETTO
Mario Cottini

STATUTO ASSOCIAZIONE

SEMPLICEMENTE o.d.v.

Adeguamento D.L. 117/2017

iscrizione registro regionale ED-GE 002/2008

ART. 1 -Denominazione e sede

1. E' costituito, ai sensi del D, lgs 117/2017 del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato " SempliceMente " O.D.V. (organizzazione di volontariato) che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato , istituito ai sensi del D. Lgs 117/2017, l' Ente di seguito detto " organizzazione " ha l'obbligo di inserire l'acronimo "O.D.V. " o la locuzione " Organizzazione di Volontariato " nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Genova, il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2 – Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art.5 del D. Lgs 117/2017 : favorire momenti di reale inclusione sociale con persone diversamente abili, recuperare aree verdi abbandonate per promuovere in contesti ecologicamente rilevanti una reale inclusione sociale -promuovere servizi di sostegno permanente o temporaneo attraverso casa famiglia-promuovere opportunità di inserimento lavorativo attraverso la costituzione di imprese semplici e/o di comunità
2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART.3 – Attività diverse

L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART.4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito in prima seduta utile.
3. E' concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto dalla domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica)
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali di contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART.6 – Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo il disposto degli organi sociali ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione

- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
- 3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annuale stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART.7- Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale.

ART.8 – Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno durata di 5 (cinque) anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

ART.9 – Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. E' presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. E' convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore prima convenzione. Tale comunicazione può essere avvenire a mezzo , e-mail, whatsapp
4. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi del libro degli associati (salvo diversa previsione statutaria, tre mesi rappresenta il massimo periodo possibile) e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento, e di cinque per cento associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Dalle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.
13. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dell'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.10 – Organo di Amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; in tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica della carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti alla prima assemblea utile.
7. L'organo di amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
 - delibera l'esclusione di quei soci che non rispondono alla correttezza dell'operato in base al seguente statuto, qualora in qualche modo danneggino moralmente e/o materialmente l'Associazione
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.11 – Il Presidente

1. Il Presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'assemblea e dell'organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'organo.

- 2 L'organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
- 3 Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
- 4 Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
- 5 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso che questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.12 – Risorse

- 1 L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
- 2 L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART.13 – Bilancio d'esercizio

- 1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2 I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017
- 3 Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi (il termine può aumentare, ma deve comunque essere precedente al termine previsto per il deposito nel RUNTS: 30 giugno ogni anno) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione dell'assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017
- 4 L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.14 – Libri sociali obbligatori

- 1 L'organizzazione tiene libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART.15 – Rapporti di lavoro

- 1 L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs 117/2017.

ART.16 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

- 1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all' art.45 del D. Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore, secondo gli accordi degli aderenti deliberati in assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART.17- Gratuità delle cariche e delle prestazioni

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono gratuite. Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite

ART.18- Statuto

- 1 L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr.117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- 2 L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli esperti organizzativi più particolari.

ART.19 – (Disposizioni finali)

- 1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia. Considerate le finalità educative di "SempliceMente" condizione di ogni socio è quella di possedere un atteggiamento altruistico senza assumere un ruolo demagogico che stravolgerebbe invece di sviluppare, per intero tutte le potenzialità positive e propositive che possiede l'Associazione,

